

OGGETTO : Individuazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" ai sensi dell'art.13, comma 9, della Legge Regione Veneto 6 giugno 2017, n.14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"". Adempimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04.08.2009;
- è entrata in vigore in data 24.06.2017, giusta pubblicazione sul BUR Veneto n.56 del 9 giugno 2017, la legge regionale Veneto 06/06/2017, n. 14 avente ad oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica dettando norme per il contenimento del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
- la citata normativa prevede che i comuni del Veneto procedano a compilare e trasmettere la documentazione informativa necessaria a fornire gli elementi utili all'emanazione del provvedimento di Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a), che stabilirà la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale;
- l'art.4 comma 5 della stessa legge regionale così recita: "Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla giunta regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese nella scheda informativa di cui all'allegato A, che sarà trasmessa, tramite posta elettronica certificata, entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i comuni restituiscono alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino all'integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall'art.13, commi 1,2,5 e 6";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" riporta la definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata, ossia testualmente: "... l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola ... ”.

- l'art. 13 comma 9 della citata legge regionale così recita: "Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti";
- in data 26.06.2017, al n. 29746 è stata acquisita agli atti del protocollo generale di questo Ente la nota della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto con la quale i comuni del Veneto sono stati invitati a compilare la scheda informativa, allegata alla suddetta nota, quale Allegato A della legge, finalizzata a fornire parte delle informazioni utili all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale ed a trasmetterla entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, ovvero entro il giorno 25 agosto 2017, unitamente all'elaborato che attesti la perimetrazione degli ambiti di "urbanizzazione consolidata";

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata così come definiti dall'art.2, comma 1, lett. e), della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n. 14;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica - Servizio Piani Attuativi allegata alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n. 13 del 13/03/2017, con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa e di approvare l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall'art.2, comma 1, lett. e), della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n. 14, formato dagli elaborati prodotti dal Servizio Piani Attuativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si elencano:

- Scheda informativa di cui all'allegato A della legge;
- Tav. 13.1. C;
- Tav. 13.1. D;
- Tav. 13.1. E;
- Tav. 13.1. F;
- Tav. 13.1. I;
- Tav. 13.1. L;
- Tav. 13.1. M;
- Tav. 13.1. N.

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali previsti dalla legislazione vigente;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

DI DARE ATTO CHE:

- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L..
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267, in considerazione dei termini di scadenza imposti dalla Regione Veneto, entro i quali i comuni devono ottemperare secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella citata Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n. 14.